

Riforma per i correntisti allo studio del governo svizzero

Solo conti certificati Capitali a provenienza certificata

DI TANCREDI SEQUI

Nuovo colpo al segreto bancario svizzero. Il governo di Berna prepara a mandare in soffitta i fondi neri attraverso l'approvazione di una nuova normativa che dovrebbe obbligare i correntisti stranieri delle banche elvetiche a dichiarare la provenienza dei propri capitali. Il meccanismo, secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe molto semplice: per aprire un conto corrente cifrato in Svizzera, i clienti stranieri dovranno presentare in banca un'autocertificazione in cui attestano che il denaro versato è stato regolarmente dichiarato alle autorità fiscali del proprio paese di residenza. «Entro la fine del mese il governo dovrebbe presentare un rapporto su una strategia denaro pulito per rispondere alle crescenti pressioni sulla piazza finanziaria elvetica da parte di Stati stranieri a caccia di evasori», ha spiegato il presidente della Commissione economia e tributi del parlamento elvetico, Christophe Darbellay. La notizia, non ancora confermata dall'esecutivo svizzero, costituisce soltanto un'opzione allo studio del Consiglio federale per frenare il flusso di capitali sporchi che minacciano la soprav-



vivenza del sistema finanziario elvetico, schiacciato sotto il peso delle pressioni internazionali (Ocse, G20 e Unione europea in prima fila) che mirano alla soppressione del segreto bancario all'interno del cuore d'Europa. Senza confermare l'ipotesi dell'autodichiarazione di provenienza dei capitali stranieri, il

portavoce del governo elvetico, André Simonazzi, ha confermato che «la Svizzera mira a una strategia dei soldi puliti. Questo è risaputo da tempo».

Almeno dal 2009, quando a poca distanza dall'inizio della crociata del G20 contro i paradisi fiscali e l'evasione transfrontaliera, il governo di Berna ha acconsentito ad accettare gli standard dell'Ocse per l'assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni per richieste motivate nei casi di frode fiscale o di sottrazione d'imposta.

Da quel momento, la Svizzera

ha mosso passi da giganti verso la collaborazione fiscale internazionale. L'ultimo capitolo è fresco di poche settimane fa. Il 18 gennaio scorso il Consiglio federale ha varato una proposta di modifica alla legge sul riciclaggio di denaro che obbliga l'Ufficio di comunicazione finanziaria (Mros), in caso di assistenza amministrativa, a fornire ai propri partner esteri informazioni dettagliate relative a numeri di conti bancari, dati su transazioni di denaro o indicazioni sui saldi dei conti.

Tutte cose, queste, protette fino ad ora dal segreto bancario e dal segreto d'ufficio. Ma si tratta veramente di un cambio di rotta di Berna rispetto al passato? La risposta non è così scontata. La strategia della Svizzera sembrerebbe infatti orientarsi verso l'accettazione di regole internazionali sulla scambio di informazioni e sul contrasto all'evasione fiscale. Se non fosse che allo stesso tempo il governo elvetico si sta muovendo sul versante opposto. Con una mano sottoscrive accordi multilaterali, e con l'altra mette nero su bianco i termini di intese bilaterali come quella con Germania e Regno Unito che, in cambio di denaro, continuano a garantire l'inattaccabilità del segreto bancario.

© Riproduzione riservata

Operazioni di finanziamento stop al prelievo aggiuntivo

Stop al prelievo aggiuntivo sulle operazioni di finanziamento garantite da parti correlate, c.d. «ritenuta Prodi», e incentivo alle operazioni di rafforzamento finanziario delle società.

È venuto meno, infatti, l'obbligo, introdotto nel 1996 e sino a mai intaccato da alcun intervento normativo, del prelievo aggiuntivo - previsto nella misura del 20% - da effettuarsi sui depositi posti in essere, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, da soggetti persone fisiche che non esercitano attività produttive di reddito d'impresa, ovvero da società semplici ed equiparate, da enti non commerciali - relativamente a depositi di beni che non rientrano nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata - e infine da soggetti non residenti non aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, infatti, all'articolo 2, comma 25, lett. b), ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano abrogate le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, dell'art. 7, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (c.d. Legge Prodi).

In particolare, la Legge Prodi prevedeva che, sui proventi lordi derivanti da depositi di denaro (compresi i certificati di deposito ed i libretti di risparmio), di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni (e da titoli similari), costituiti, da parte dei soggetti su elencati, fuori dall'esercizio di attività produttiva di reddito d'impresa, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, fosse applicata la c.d. ritenuta Prodi, ovvero un prelievo aggiuntivo, pari al 20% dei proventi stessi, da corrispondersi, dunque, in via ulteriore rispetto alla ordinaria tassazione per i medesimi prevista.

Il prelievo di quo mirava - come chiarito nella relazione governativa al provvedimento normativo, nonché nella Circolare dell'A. E., del 5 novembre 1996, n. 269/E-III-6-875 - a contrastare quello che veniva considerato un diffuso e ben noto fenomeno elusivo, quale quello, messo in atto da imprenditori con il compiacente supporto delle banche, finalizzato a «trasformare» utili di impresa, tassabili nella misura ordinaria ai fini dell'imposta personale e della misura reale, in interessi o altri proventi soggetti ad una tassazione in forma di imposta cedolare (di norma a titolo definitivo) più contenuta. Da un lato, cioè, vi era un soggetto (con le caratteristiche su elencate) che creava presso una banca un deposito titoli personale sul quale ottenere proventi finanziari (assoggettati alla tassazione a titolo definitivo del 12,50%, oggi tuttavia elevata al 20% e senza obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi), mentre, dall'altro, vi era la società, facente capo al medesimo soggetto, la quale fruiva di un finanziamento erogato dalla stessa banca, operando, in tal modo le deduzioni di tutti gli oneri finanziari che ne derivavano.

Meccanismo, quello descritto, nel quale la tassazione aggiuntiva del 20% sui proventi finanziari a livello personale era un evidente disincentivo.

A partire dal 1° gennaio 2012, però, tutto cambia. Gli interessi e proventi maturati a partire da tale data - come precisato dall'art. 29, comma 3, del 29 dicembre 2011, n. 216 - non saranno più sottoposti ad alcun prelievo aggiuntivo, superando ogni finalità antielusiva sino ad ora auspicata e difesa.

Ci si interroga, dunque, sulle ragioni che hanno indotto il Legislatore ad operare in tal senso, considerati i «buoni propositi» con i quali le norme in questione erano state introdotte.

Ci si domanda, cioè, se un intervento di questo tipo trovi esclusivamente la propria giustificazione in una «mera» esigenza di semplificazione - (anche) alla luce dell'altrettanto neo intervenuta uniformazione della misura della tassazione delle rendite finanziarie, fissata al 20% - ovvero se la decisione di operare in tal senso sia avvenuta a seguito di una concreta valutazione circa l'applicazione delle disposizioni in commento nel corso degli anni, dalla quale sia emersa una «più comoda» intercambiabilità delle stesse.

Sempre che - ancora - la finalità non sia invece un'altra, ovvero quella di incentivare proprio tale tipologia di operazioni in un momento, quale quello attuale caratterizzato da una estrema difficoltà di ricorrere al credito bancario, in cui queste ultime potrebbero rappresentare un valido strumento, per le imprese, in un'ottica di reperimento di fondi.

Stefano Loconte

© Riproduzione riservata

Il preavviso di fermo è senza impugnazione

Il preavviso di fermo è una mera comunicazione e non può essere impugnato innanzi al giudice tributario. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XXI, con la sentenza n. 109 del 22 novembre 2011. Per i giudici toscani, il preavviso di fermo non rientra tra gli atti impugnabili previsti dalla normativa processuale tributaria (decreto legislativo 546/92), poiché si tratta di «una mera comunicazione tesa ad avvertire degli effetti del mancato pagamento del tributo dovuto e si colloca all'interno di un processo finalizzato ad assicurare la più ampia tutela del contribuente, venendo successivamente seguito da una ulteriore comunicazione della avvenuta iscrizione del fermo». In realtà, la questione relativa all'impugnabilità di questo provvedimento ha formato oggetto di prese di posizione non univoche sia da parte dei giudici tributari che della Cassazione (sentenza 26196/2011). Viene richiamato nella pronuncia il principio affermato dalla Suprema Corte (sentenza 8890/2009), secondo cui il preavviso di fermo amministrativo di un autoveicolo non è impugnabile innanzi al giudice, in quanto non arreca un danno immediato al patrimonio del debitore iscritto a ruolo. Infatti, fino a quando il fermo non viene iscritto nei pubblici registri dall'agente della riscossione, il titolare del veicolo può utilizzare il proprio mezzo e circolare liberamente. Non esiste, dunque, un interesse a ricorrere contro un provvedimento che non esegue il fermo, ma si limita a preannunciarlo. La comunicazione preventiva sarebbe un atto del concessionario privo di effetti pregiudizievole-

li. E non arrecherebbe alcuna menomazione al patrimonio del debitore fino a quando il fermo non sia iscritto nei pubblici registri, in quanto l'interessato può pienamente utilizzare il bene e disporne. In senso contrario, invece, si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, seconda sezione, con la sentenza n. 272/2008, che ha ritenuto il preavviso di fermo amministrativo di un autoveicolo un atto «immediatamente impugnabile», perché potenzialmente lesivo per il destinatario. In effetti, l'interesse a ricorrere sorge già nel momento in cui viene notificato il provvedimento che è lesivo della sfera giuridica dell'obbligato. Decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella, se il debitore non provvede al pagamento delle somme richieste dall'agente della riscossione va incontro al rischio che il proprio autoveicolo venga sottoposto alle gancie fiscali. L'atto viene iscritto nei registri mobiliari e ne deve essere data comunicazione all'interessato. Per indurlo al pagamento, normalmente, l'agente della riscossione emana un unico provvedimento che contiene in sé il preavviso. Questo impedisce il fermo vero e proprio solo nel caso in cui il soggetto intimato adempia entro 20 giorni. In caso di mancato versamento delle somme dovute entro questo termine il veicolo non può più circolare. Naturalmente il debitore può impugnare il provvedimento innanzi al giudice tributario o ordinario, a seconda della natura della somma contestata.

Sergio Trovato

© Riproduzione riservata